

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. Il presente regolamento non disciplina le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
3. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia orario diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune. In particolare, qualora il locale dove si svolge l'attività confina con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare, in conformità all'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997, che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:
 - non superi di 5dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
 - non superi di 3 dB il livello di rumore residuo per il periodo notturno.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle normative vigenti; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4 Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalla 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.
4. E' comunque vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Art. 5 Emergenze

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 6 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati:
 - per cantieri privati, concessionari di pubblici servizi, nei relativi titoli abilitativi;
 - per cantieri appaltati dal Comune nei contratti d'appalto o nei Capitolati Speciali.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente.
Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti può rilasciare l'autorizzare in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui, ad esempio, il divieto di uso

contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di pannelli fonoisolanti e/o fonoassorbenti.

3. Al fine della tutela della salute pubblica il Sindaco potrà anche imporre, con propria ordinanza, particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

Art. 7 Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

- 1 Le macchine e le attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.09.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine e attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

Art. 8 Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 6, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art.9 Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e, come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally), i fuochi d'artificio e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono, altresì, da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione e gli intrattenimenti musicali, esercitati presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale regolarmente autorizzata, a condizione che non superino le 20 giornate nell'arco di un anno solare.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni non è soggetta a deroga e deve, pertanto, rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'art. 8 della Legge 447/95 e del DPCM 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 10 Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

Art.11 Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.
2. Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
3. Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
4. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella.
5. Sono fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III del presente regolamento, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).
6. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 65 dB.
Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma, se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta deroga. Deroche oltre le ore 24,00 potranno essere rilasciate in casi assolutamente eccezionali.
Rientrano tra le attività sportive o ricreative rumorose i rally, le gare o le manifestazioni motociclistiche e automobilistiche o, comunque, che richiedono l'impiego di attrezzature a motore, il tiro a volo, il tiro a segno ecc..
7. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00.
8. I fuochi d'artificio, in base all'art. 7 comma 7 della Legge Regionale n. 21 del 1999, possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,30, dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00 per una durata massima di 1 ora.

9. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgono in periodo diurno e, comunque, non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e, pertanto, devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 1 e presentare la comunicazione di cui al successivo art. 12.
10. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione e le sfilate ufficiali del Carnevale.

Art.12 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di preventiva comunicazione da inviare al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, secondo il modello predisposto dall'Ufficio preposto.
2. Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, l'organizzatore della manifestazione dovrà indirizzare al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da modello predisposto. Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento previo esame della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività. La relazione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, comprendere gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo, la descrizione delle modalità di realizzazione dell'impianto di diffusione e la planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. Tali deroghe potranno contenere, comunque, prescrizioni, tra cui, ad esempio, la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza dell'impianto di diffusione e della distanza del medesimo dai soggetti ricettori.

TITOLO III DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

Art. 13 Limiti del rumore

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, sale da gioco, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215 da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di

tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14 Esercizi pubblici - orari

1. Agli esercizi pubblici è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
 - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.
2. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2,00 compatibilmente con l'ubicazione del locale ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale stesso, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
3. Il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, nell'ipotesi in cui venisse verificata l'inidonea in sonorizzazione del locale. Il successivo rilascio di autorizzazione avverrà previa dimostrazione da parte dell'esercente dell'esecuzione degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.
4. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 4.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione da parte dell'esercente di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente.
5. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui ai commi precedenti potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.
6. I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificato da un tecnico competente in acustica.
7. Ai responsabili degli esercizi è, inoltre, fatto d'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata

Art. 15 Circoli Privati

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i

soci e, comunque, i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non disturbare gli ambienti confinanti.

2. Ai responsabili dei circoli privati è, inoltre, fatto d'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti che possono pregiudicare la quiete pubblica e privata.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare preventivamente al Comune la Documentazione di Impatto Acustico, predisposta secondo i criteri illustrati nell'allegato 4.

TITOLO IV DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 16 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono soggette alla presentazione della domanda di impatto acustico:
 - a. I progetti relativi alla realizzazione e/o all'ampliamento immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi ed ad impianti da adibire attività sportive e ricreative aperte al pubblico.
Se al momento della presentazione al protocollo del Comune il committente non ha definito la destinazione la documentazione di Impatto Acustico dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette a Documentazione di Impatto Acustico.
 - b. Le domande volte ad ottenere realizzazioni o trasformazioni di:
 - aeroporti, aviosuperfici e eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade Locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile, n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi
 - modifiche alle attrezzature e/o agli impianti avvenute successivamente dell'inizio dell'attività.
2. E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti opere e insediamenti:
 - scuole in genere compresi gli asili nido;
 - ospedali, case di cura, case di riposo e soggiorno;
 - aree destinate al riposo e allo svago;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1.

Art. 17 Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica, ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti nell'allegato 1, fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95.

Art. 18 Integrazione domanda di titolo abilitativo alla realizzazione di opere

1. La domanda di titolo abilitativo alla realizzazione di opere per le strutture di cui all'articolo 16 del presente regolamento deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di titolo abilitativo alla realizzazione di opere, ad es. nel caso in cui l'unità immobiliare sia già conforme sotto l'aspetto edilizio, la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Art. 19 Rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione di opere e agibilità

1. Il rilascio del titolo abilitativo e dell'agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato alla presentazione della Doc. I.A.
2. Oltre alla documentazione già richiesta ai sensi del D.P.R. 380 del 2001 il proprietario dell'immobile deve fornire la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (Doc.I.A.).
3. La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e delle licenze.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, oltre alla documentazione prevista dal D.P.R. 380 del 2001, dovrà essere prodotta idonea certificazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO V

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 20 Limiti di emissione

1. Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione il proponente l'opera dovrà individuare corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno delle fasce di pertinenza e garantire il rispetto dei limiti individuati dalla normativa vigente;
2. Per le infrastrutture stradali esistenti, compresi ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, devono essere rispettati, all'interno delle fasce di pertinenza, i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni

tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto. Negli assi viari secondari, si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico sono previsti i seguenti divieti:
 - fare funzionare il motore a regime elevato o a veicolo fermo;
 - eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridii di pneumatici, senza necessità;
 - eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - attivare nel periodo notturno, se non per necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - azionare le sirene su veicoli autorizzati se non in caso di necessità.

Art. 22 Controlli

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPAV in collaborazione con i competenti uffici comunali.

TITOLO VI ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 23 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle normative vigenti.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 24 Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 25 Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - protezione del cannone con una recinzione ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni;
 - fascia oraria 6.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 5 minuti.
2. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 26 Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché se intermittente.

Art. 27 Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 21.00 e nei festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nelle aree classificate D1 e D2 dal Piano Regolatore Generale anche nelle ore notturne.
3. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati nelle zone individuate D1 e D2 dal Piano Regolatore Generale.

Art. 28 Condizionatori e refrigeratori

1. I condizionatori e gli impianti frigoriferi devono essere installati ad una distanza tale, dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi, da non creare emissioni di aria calda e di rumore con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I condizionatori e gli impianti frigoriferi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulla caratteristiche tecniche del condizionatore/impianto frigorifero e la posizione reciproca rispetto le altre abitazioni, firmata da un tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore o impianto frigorifero deve essere munito di marcatura CE e relativa certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'ARPAV addetti ai controlli.

Art. 29 Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

1. Per le macchine le attrezzature utilizzabili all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura di non arrecare disturbo al vicinato. Le emissioni di rumore prodotte dovranno essere contenute entro il limite assoluto di immissione e il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB dopo la mezzanotte, calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

Art. 30 Uso delle campane

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art. 31 Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi è dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 20.30.

**TITOLO VII
CONTROLLI E SANZIONI**

art. 32 Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- i limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate dal presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 33 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo le indicazioni del D.M. 16/03/1998.
3. L'attività di controllo è rimandata all'ARPAV ed al Servizio di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.
4. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, da associazioni o privati cittadini le eventuali spese che si andranno a sostenere sono a loro carico .
5. Il Sindaco per misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'ARPAV, potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini ed all'Albo regionale quando lo stesso sarà istituito.

Art. 34 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inoltre, per quanto riguarda le attività temporanee, dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dalla Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente Regolamento.
3. Qualora l'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Responsabile del servizio, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso delle sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo, oppure a tutta l'attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina

automaticamente le sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o titoli abilitativi relativi.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività